

Proc. Pen. n. 2110/2007 R.G.N.R. Mod. 21

Proc. Pen. n. 437/08 R.G. Dib. Trib.

Autorità Giudiziaria Procedente:

Tribunale di Brindisi II Sezione monocratica

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Dichiarazione di impugnazione e contestuali motivi di appello

proposta dal sottoscritto difensore di LANDA NATALINA nata a
Brindisi il 2 gennaio 1954, ed ivi residente alla piazza Stano n. 3

avverso

la sentenza n. 563/09 R.G. Sent. del ^{14/8/2009} ~~23/10/2007~~ notificata in data
4 agosto 2009, resa nel procedimento penale in epigrafe emarginato
dal Giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi, con la quale
l'imputata veniva ritenuta colpevole dei reati ascritti per i reati di
cui all'art. 110 633 e 639 c.p. per aver in concorso arbitrariamente
invaso, al fine di occuparlo, l'appartamento sito in Brindisi alla piazza
Stano n. 3 di proprietà della IACP di Brindisi

- 1) Erroneamente il Tribunale ha ritenuto la colpevolezza
dell'imputata sulla scorta dell'escussione del teste Greco
Giuseppe. Questi in data 25 gennaio 2007 si recava presso la
abitazione della signora LANDA la quale precedentemente
aveva richiesto il cambio della propria residenza in quella
nuova abitazione. La richiesta era giustificata dal fatto che
era uscita la legge regionale n. 6/07 con la quale si poteva
richiedere la sanatoria delle occupazioni abusive, tra gli altri

requisiti erano richiesti appunto la residenza presso

l'immobile occupato. In realtà la signora LANDA NATALINA,

aveva semplicemente spostato la propria residenza atteso

che il precedente occupante GUARNACCIA SERGIO suo

(figlio, ristretto in carcere, non avrebbe potuto richiedere la

sanatoria pur essendo egli immesso nel possesso da lungo

tempo, atteso che l'imputata ed il figlio vivevano di fatto

assieme doveva necessariamente regolarizzare tale sua

posizione con il cambio della residenza; proprio per tale

motivo si richiede necessaria l'escussione del responsabile

della IACP al fine di appurare che ad oggi la signora LANDA

NATALINA è regolarmente soggiornante nell'immobile e che

nessuna occupazione abusiva vi è stata, ma semplicemente al

momento del sopralluogo del Vigile Urbano era in corso una

semplice pratica di subentro e sanatoria.

2) nel merito occorre sottolineare come la avvenuta sanatoria

comporta ex post la deduzione che nessuna occupazione

dell'immobile vi è stata e/o comunque che la stessa aveva i

requisiti riconosciuti dall'istituto per condurre detto

immobile. Pleonastico appare a questa difesa rimarcare

scriminanti quali lo stato di necessità od il diritto

alla abitazione poiché superati dall'avvenuta sanatoria

concessa.

3) Quale occupazione o invasione di edifici? La verità è molto

più semplice di come emersa dall'istruttoria dibattimentale:

nessuna occupazione arbitraria ed o invasione poiché

l'imputata, convivente con il figlio GUARNACCIA SERGIO, a

sua volte convivente dell'assegnatario e della di lei figlia,

prima che il rapporto terminasse per le vicende di copia, era

regolarmente occupante dell'immobile, occupate sine titolo >

in quanto in attesa di completare la pratica e l'iter per la

sottoscrizione del nuovo contratto? Ne consegue che il

reato non ricorre laddove si sia in presenza di una

"occupazione invito domino da parte di chi sia già nel

possesso del bene o comunque che vi sia acceduto senza

porre in essere la condotta di invasione (vedi sul punto Cass.

Sez. 3 sent. 01938 del 18/02/98 (ud. 14/01/98). "La norma

di cui all'art. 633 c.p. è posta e tutela di una situazione di

fatto tra il soggetto e la cosa, per cui deve escludersi la

sussistenza del reato tutte le volte che il soggetto sia già in

possesso del bene" (Sez. 2 sent. 00368 del 24/05/95 (CC

19/01/95). "Poiché il delitto di cui agli artt. 633, primo

comma, e 639 bis c.p. (invasione di terreni o edifici) non è

configurabile quando l'agente, che sia entrato in un edificio

come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la

volontà dell'avente diritto, consistendo la condotta punibile

nell'introduzione arbitraria, dall'esterno, in un fondo altrui,

deve escludersi la responsabilità penale dell'assegnatario

provvisorio di un appartamento di proprietà pubblica il quale,

revocata l'assegnazione, vi si trattenga, e ciò in quanto è

ininfluente sul presupposto di fatto giustificante l'inizio di godimento dell'immobile il successivo accertamento della mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione" (Sez. 2 sent. 04230 del 13/04/94 (ud. 14/01/94). La condotta tipica del reato di invasione di terreni consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art 633 c. p. infatti non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa per cui tutte le volte in cui il soggetto sia già "in possesso" del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato in quanto il ricorrente, concessionario da tempo di un terreno di proprietà del demanio, si era limitato a permanere nello stesso).

Del resto ove non si accogliesse tale interpretazione, per altro assolutamente pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza, diventerebbero ad esempio di rilevanza penale tutte le permanenze dell'inquilino sfrattato nel bene locato oltre la scadenza contrattuale.

Orbene, la condotta succitata consiste nella introduzione di durata temporalmente non significativa (che farebbe ritenere, a parere di questa difesa la fattispecie del mero ingresso abusivo di cui all'art. 637 c.p.) invito domino in un bene altrui, condotta che per di più deve essere arbitraria, il

	del requisito dell'invito "espresso" a lasciare l'immobile,
	atteso che nessuna comunicazione da parte dell'istituto
	IACP è avvenuta anche dopo il controllo effettuato per fini
	di residenza dal Vigile Greco Giuseppe.
4	5) Il reato contestato presuppone necessariamente lo spoglio
	dal possesso dell'immobile ad opera dell'agente nella
	disponibilità, seppure potenziale (come del caso di morte
	dell'assegnatario senza nessun convivente) dell'Ente
	pubblico; nel caso di specie a tutto voler concedere lo spoglio
	sarebbe avvenuto in danno dell'assegnatario o suo erede
	possessore dell'immobile (la compagna del figlio della signora

che significa quantomeno che la stessa non sia, anche in assenza del consenso dell'avente diritto, in qualche modo giustificata dal diritto. L'elemento della arbitrarietà già sul mero piano oggettivo (a prescindere quindi anche dalle implicazioni che si riflettono anche su quello soggettivo, essendosi in presenza di norme cd. ad illiceità speciale) comporta necessariamente una delimitazione delle condotte penalmente rilevanti.

4) Passando alla applicazione di questi principi di diritto alla fattispecie emerge la pacifica insussistenza del reato. Ne consegue che gli imputati (GUARNACCIA SERGIO e l'appellante) si trovavano nell'edificio ma che non li avevano mai invasi, ma al contrario vi erano entrati con il pieno consenso e su proposta dell'avente diritto (il de cuius e/o e la figlia compagna del GUARNACCIA). Possono sul punto esser quindi integralmente richiamate le sentenze della Suprema Corte già citate. Anche in tale ottica ugualmente deve ritenersi in relazione alla occupazione, un consentito accesso al medesimo, per le deduzioni ut supra esposte. L'accesso nel bene non è quindi avvenuto invito domino, ma con il consenso "tacito" dell'avente diritto che ha permesso per molto tempo l'ingresso nell'abitazione. Ancora una volta quindi non vi è stata alcuna invasione arbitraria, ma un mero uso di una facoltà di accesso consentita dall'avente titolo sul bene, per integrare il reato in esame è necessaria un'abusiva

	penetrazione nell'immobile altrui (non bastando l'arbitraria permanenza nello stesso degli agenti) e tale abusiva invasione non è configurabile a carico degli imputati, i quali non possono essere soggetti attivi del reato in parola perché o non estranei (perché voluti dall'aventi diritto) o non intenzionati senza il predetto consenso a occuparlo Ben conosce questa difesa che vi è giurisprudenza, per altro contrastante con tutta quella sino ad ora citata, secondo cui l'iniziale esercizio legittimo del diritto di accesso seppure con modalità diverse da quelle consentite "si tramuta in condotta illegittima allorché si rifiuti di uscire all'invito dell'avente diritto". Tale interpretazione non appare condivisibile; la stessa infatti è del tutto erronea laddove contrasta con la lettera della legge, che per l'appunto richiede quale condotta materiale il mero fatto dell'invasione arbitraria, e non il permanere nel bene contro l'altrui volontà, finendo per attribuire alla fattispecie in oggetto elementi che invece caratterizzano la diversa fattispecie di cui all'art 614 c.p. Questa infatti ricorre qualora, pur non essendovi stata invasione arbitraria, e quindi essendovi pieno legittimo accesso nel bene, cionondimeno vi si permanga contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione ("chi si	
Avv. Ferruccio Di Noi Via Plinio 10 - 72100 BRINDISI Tel. Fax 0831/587363	sarebbe possibile procedere nel caso in oggetto per	

penetrazione nell'immobile altrui (non bastando l'arbitraria permanenza nello stesso degli agenti) e tale abusiva invasione non è configurabile a carico degli imputati, i quali non possono essere soggetti attivi del reato in parola perché o non estranei (perché voluti dall'avente diritto) o non intenzionati senza il predetto consenso a occuparlo. Ben conosce questa difesa che vi è giurisprudenza, per altro contrastante con tutta quella sino ad ora citata, secondo cui l'iniziale esercizio legittimo del diritto di accesso seppure con modalità diverse da quelle consentite "si tramuta in condotta illegittima allorché si rifiuti di uscirne all'invito dell'avente diritto". Tale interpretazione non appare condivisibile; la stessa infatti è del tutto erronea laddove contrasta con la lettera della legge, che per l'appunto richiede quale condotta materiale il mero fatto dell'invasione arbitraria, e non il permanere nel bene contro l'altrui volontà, finendo per attribuire alla fattispecie in oggetto elementi che invece caratterizzano la diversa fattispecie di cui all'art 614 c.p. Questa infatti ricorre qualora, pur non essendovi stata invasione arbitraria, e quindi essendovi pieno legittimo accesso nel bene, cionondimeno vi si permanga contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione ("chi si trattiene nel bene dei detti luoghi contro la espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo" art. 614 cpv. c.p.). A tal punto va per inciso rilevato che per tale fattispecie non

sarebbe possibile procedere nel caso in oggetto per mancanza di querela; vi sono inoltre dubbi sulla sussistenza del requisito dell'invito "espresso" a lasciare l'immobile, atteso che nessuna comunicazione da parte dell'istituto IACP è avvenuta anche dopo il controllo effettuato per fini di residenza dal Vigile Greco Giuseppe.

5) Il reato contestato presuppone necessariamente lo spoglio dal possesso dell'immobile ad opera dell'agente nella disponibilità, seppure potenziale (come del caso di morte dell'assegnatario senza nessun convivente) dell'Ente pubblico; nel caso di specie a tutto voler concedere lo spoglio sarebbe avvenuto in danno dell'assegnatario o suo erede possessore dell'immobile (la compagna del figlio della signora Landa Natalina Guarnaccia Sergio).

6) Infine, telegraficamente, si evidenzia come dalla semplice multa irrogata con il decreto opposto si è passati senza puntualmente motivarla, ad una pena detentiva di mesi tre di reclusione col beneficio della sospensione solo per questa. .

Per tali ragioni Si chiede che:

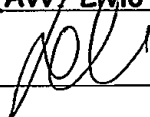
previa riforma della impugnata sentenza, la Corte Voglia, preliminarmente dichiarare l'inesistenza della condanna nei confronti della signora LANDA NATALINA, in subordine dichiarare, previa diversa qualificazione del reato art. 614 c.p., il non luogo a procedere per carenza del requisito di procedibilità della querela; o che il fatto non è previsto dalla legge come reato essendo il

comportamento scriminato ex art. 54 .p. per l'esimente stato di
necessità; in estremo subordine irrogare la pena ritenuta di giustizia

reformando la sentenza quod poenam.

Brindisi, 29 SETTEMBRE 2009

(Avv. Livio Di Noi)



Brindisi 08/06/2004

Io sottoscritta Dispensa Virginia nata ad **Alessandria d'Egitto** il **16\07\1920** e
residente in **piazza Stano n°3 int. 6:**

dichiaro sotto la mia totale responsabilità che i signori

Guarnaccia Sergio nato a **Brindisi** il **19\09\1977** e

Del Zotti Stefania nata a **Brindisi** il **28\08\1982**

convivono con la sottoscritta nell'alloggio della scrivente, per

assistenza diretta a me medesima per gravi motivi di malattia sin dal 2002.

IN FEDE

(- 1/2-11/9 Tiziana)

23-2-05
Puff

TRIBUNALE DI LECCE

Ill.mo GIP dott. Pietro Baffa

Proc. penale n. 9306/ 01 RGNR - 92/01 RDDA

Il sottoscritto difensore di fiducia di GUARNACCIA Sergio , nato a Brindisi il 19.09.77 e attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Lecce, con il presente atto

Premesso Che

Il prevenuto prima dell'arresto è stato domiciliato di fatto in Brindisi alla P.zza Stano n.3 int.6;

l'inaspettato arresto non gli ha consentito di curare il cambio di residenza così che oggi è praticamente senza una residenza effettiva.

Il Comune di Brindisi mediante i poliziotti municipali per poter procedere all'annotazione della nuova residenza, in mancanza della presenza dell'interessato, potrebbero disporla a patto che l'Autorità Giudiziaria dia il proprio nullaosta.

Tanto premesso, si

Chiede

All'Ill.ma S.V. di voler autorizzare o comunque concedere il nullaosta affinché il Comune di Brindisi proceda al cambio di residenza di Guarnaccia Sergio in P.zza Stano n. 3 int.6.

Si allega dichiarazione a firma della Sig. Dispensa Virginia (nonna del prevenuto) attestante il domicilio di fatto del Guarnaccia.

Brindisi il, 22.02.2005

Con Ogni Osservanza
Avv. Daniela d'Amuri

Daniela d'Amuri

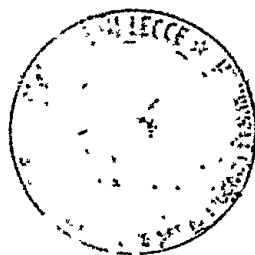
TRIBUNALE DI LECCE
UFFICIO DEL GIUDICE
DEI RECLAMI E INDAGINI PRELIMINARI

V. nelle...

23-2-05

Lele

IL GIUDICE
(Dr. Pietro Baffa)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e 48 del T.U. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto: LANDA NATALINA

nato a BRINDISI il 02-01-1954

e. residente a BRINDISI via P.22A Q. STANO N.3 int.6

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.496 del c.p. e dall'art.76 del T.U. n. 445 del 28.12.2000
in merito alle dichiarazioni mendaci rese in atti,

DICHIARA

di essere residente allo P.22a Giovanni Stano n. 3 int. 6
e di aver richiesto ed ottenuto tale residenza, per tutelare gli
interessi del proprio figlio Quaruccio Sergio (nato a Brindisi il
19-09-77.).

In particolare sin dall'anno 2003 il proprio figlio Quaruccio
Sergio unitamente alle fidanzate del dott. Stefano (nato a
Brindisi il 28-08-1982) hanno coabitato con l'enzione supposta,
dispende Virginia, persona mola e bisognosa di continuo assistenza
ecc.

In data 26 Aprile 2004 il proprio figlio Quaruccio Sergio è
stato tratto in arresto e a tutt'oggi si trova recluso
presso la Corte Circoscrizionale di Lecce e quindi di fatto impossibile
tutto a entrare le pratiche di residenza e/o di subentro nell'abitazione
propria.

A prova che Quaruccio Sergio dimora stabilmente in P.22a Q. Stano n. 3 int.
vi è una dichiarazione e. formale della Sp. DISPENSA VIRGINIA data 08-06-04
(che produce in duplice al Comune di Brindisi) nonché un verbale
di arresto redatto dai Carabinieri di Brindisi e quindi reperibile
presso i loro uffici.

Brindisi li, 10.11.06

IL/LA DICHIARANTE

Landa Natalina

La presente dichiarazione, indirizzata a PP.AA. o a concessionari di pubblici servizi, o viene firmata in presenza del funzionario addetto o
sottoscritta (non autenticata) e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Si
possono dichiarare stati, qualità personali e non o fatti che siano di diretta conoscenza dell'interessato



COMUNE DI BRINDISI
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Certificato N.

CERTIFICATO DI MORTE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

dal registro degli Atti di Morte di questo Comune,
dell'anno 2004, parte 1, numero 162, ufficio 1

CERTIFICA CHE :

DISPENSA VIRGINIA

nata il 16/07/1920 a ALESSANDRIA D'EG (ET)

e' morta in BRINDISI

il giorno OTTO del mese di LUGLIO

dell'anno DUEMILAQUATTRO

Rilasciato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

BRINDISI, 07/03/2012

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

**** ESENTE ****

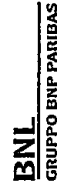
REGISTRAZIONE PROTOCOLLO: 0003109 03-04-2012 PARTENZA

OGGETTO: L.R. PUGLIA N. 1 DEL 12/1/2005 ART. 60 E S.M.I. - REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE. SIG. GUARNACCIA SERGIO - BRINDISI

MITTENTE/DESTINATARI: CA: GUARNACCIA SERGIO - PIAZZA STANO N. 3/6 - 72100 BRINDISI CA: Serinelli Vittorio

UFFICIO: Cannalire Cosimo

CLASSIFICAZIONE:



1005-8
03298-7

BNL
GRUPPO

GRUPPO BNP PARIBAS

INASSREGNO GIBETOLARE 077
67 00

di euro
emesso il
da Banca Nazionale del Lavoro SpA
I.A.C.P. DI
a favore
NDISI

67,00

NON-TRANSFERIBLE

Pagherà a vista per questo assegno circolare
SESSANTASETTEmilioni/00

euro

I.A.C.P. DI BRINDISI

BRINDISI
04/07/2012

BNL SpA

[illegible]

a favore **NDISI**

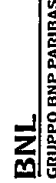
N. ASSEGNO

BANCA

TAB

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

2310 284077



1005-8
03798-7

BNL
GRUPPO

GRUPPO BNP PARIBAS

NASTEGNO QIBQZAF078
87,72
04/07/2012

di euro
emesso il
da Banca Prestiti e Beni Lavoro SpA
I.A.C.P. DI
a favore NDI

87.72

euro

NON TRASFERIBILE

Pagherà a vista per questo assegno circolare
OTTANTASEI E 72/2 2310** 284078-11

euro

I.A.C.P. DI BRINDISI

BRINDISI
04/07/2012

BNL SDA

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e gruppo del gruppo bancario BNL - Iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Capitale Euro 2.076.939.939,00 (I.V. - Codice fiscale: 01400001000) - Registro Imprese di Roma 03193591008
Sede Legale: Roma, Via Veneto 101 - 00187
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Sede Sociale: Genova, Via Garibaldi 10 - 10122

a favore **NDIŠT**

N. ASSEGNO

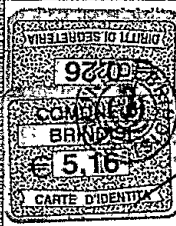
BANCA

CAB

[illegible]

2310 284078

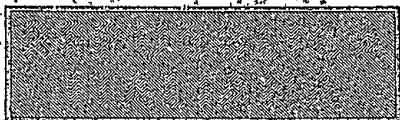
Cognome **GUARNACCIA**
 Nome **SERGIO**
 nato il **19/09/1977**
 (atto n. **1306** P. **I** S. **A**)
 a **BRINDISI**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BRINDISI**
 Via **CONTRADA MONTENEGRO 56**
 Stato civile **---**
 Professione **IN ATTESA DI OCCUPAZIONE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **mt. 1,77**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **---**


 Firma del titolare *Sergio Guarnaccia*
BRINDISI **07/03/2011**
 IL SINDACO

ISTRUTTORE AMM. VO
 U. Stato Civile Anagrafe Delegato
(GAMBARDELLA Franco)
franco



scade il 06/03/2021

AR 9661908



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRINDISI

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 9661908

DI

GUARNACCIA
SERGIO

Procura speciale

Io sottoscritto **GUARNACCIA SERGIO**, nato a Brindisi il 19.9.1977, attualmente detenuto in esecuzione di pena presso la Casa Circondariale di Brindisi,

NOMINO

Mio procuratore speciale mia madre **LANDA NATALINA**, nata a Brindisi il 2.1.1954, ivi residente alla Piazza Giovanni Stano n. 4 int. 1, affinché incassi in mio nome, conto ed interesse, possa sottoscrivere ogni documento e/o atto relativo all'assegnazione della casa popolare e/o contratto di locazione della stessa con l'IACP di Brindisi.

Io sottoscritto mallevo da ogni responsabilità l'IACP di Brindisi.

Allego il documento di identità di Landa Natalina.

Brindisi, 21/4/2012.....

Guarnaccia Sergio

.....
(segue l'autentica del Direttore)

Per l'Autenticità della Firma del Detenuto



Brindisi 21-04-2012

Il Direttore

SCADENZA: 02/05/2009



AJ 1496484

I.P.E.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRINDISI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AJ 1496484

DA
LANDA NATALINA

Cognome... LANDA
Nome... Natalina
nato il... 02/01/1954
(atto n. 02 P. I. S. A.)
a... BRINDISI (Brindisi)
Cittadinanza... Italiana
Residenza... Brindisi
Piazza G. Stano... 4/1
Stato civile... /////
Professione... Pensionata

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... mt. 1,55
Capelli... Castani
Occhi... Castani
Segni particolari... /////



Firma del titolare: *Natalina Landa*

BRINDISI il 03/05/2004



IL SINDACO

L'INCARICATO DAL SINDACO
Un Stato Civile Anagrafe Collegata
(Banco Ermito)

[Signature]



CITTA' DI BRINDISI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE EDILIZIA

Via Prov.le S.Vito, 185-72100 Brindisi - Tel.0831/229513 - fax 0831/229508

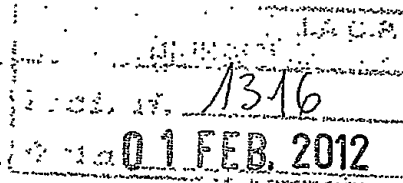
Brindisi, li 31 gennaio 2012

Oggetto: Consegna Immobile Proprietà dell'I.A.C.P. relativo all'alloggio sito in Brindisi alla Piazza Stano, n°3 int. 6 piano 3° sottoposto a Sequestro Preventivo in data 20/10/2007.

L'anno 2012 addì 31 del mese di gennaio, alle ore 11,40, i sottoscritti Uff.li di P.G. M. MARRAS ANTONIO appartenenti al Comando Polizia Municipale di Brindisi, a seguito del dispositivo della sentenza emesso dalla Corte di Appello di Lecce-Seconda Sezione Penale-, provvedono alla consegna delle chiavi dell'alloggio di proprietà dell'I.A.C.P. sito in Brindisi in Piazza Stano n° 3 int. 6 piano 3°, al Sig. QUARTA MARIO responsabile dell'I.A.C.P. C.5.N°AN8982184
Il presente verbale viene chiuso alle ore _____ con sottoscrizione delle parti.

Il responsabile dell'I.A.C.P.

Sp. M. Quarta



Chavi e
MARIO

RITIRATE CHIAVI
DELL'ALLOGGIO

5/1/2012

Luca N. Sime



VERBALIZZANTI

Mario

Procura speciale

Io sottoscritto **GUARNACCIA SERGIO**, nato a Brindisi il 19.9.1977, attualmente detenuto in esecuzione di pena presso la Casa Circondariale di Brindisi,

NOMINO

Mio procuratore speciale mia madre **LANDA NATALINA**, nata a Brindisi il 2.1.1954, ivi residente alla Piazza Giovanni Stano n. 4 int. 1, affinché incassi in mio nome, conto ed interesse, possa sottoscrivere ogni documento e/o atto relativo all'assegnazione della casa popolare e/o contratto di locazione della stessa con l'IACP di Brindisi.

Io sottoscritto mallevò da ogni responsabilità l'IACP di Brindisi.

Allego il documento di identità di Landa Natalina.

Brindisi, 21/4/2012.....

Guarnaccia Sergio

.....
(segue l'autentica del Direttore)

Per l'Autenticità della Firma del Detenuto



Brindisi 21-04-2012

Il Direttore

SCADENZA: 02/05/2009



AJ 1496484

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRINDISI

CARTA D'IDENTITA'

N. AJ 1496484

Cognome... LANDA

Nome... Natalina

nato il... 02/01/1954

(atto n. 02 P. I. S. A.)

a... BRINDISI (Brindisi)

Cittadinanza... Italiana

Residenza... Brindisi

Piazza G. Stano, 4/1

Stato civile... /

Professione... Pensionata

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... mt. 1.55

Capelli... Castani

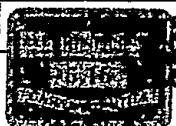
Occhi... Castani

Segni particolari... /



Firma del titolare... *Natalina Landa*

BRINDISI li 03/05/2004

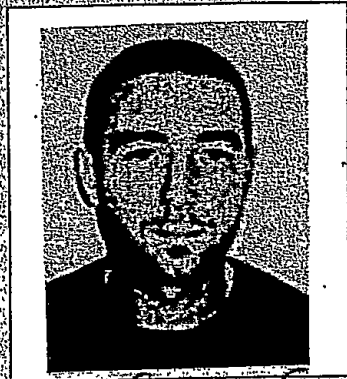


IL SINDACO

L'INCARICATO DAL SINDACO
UFF. Stato Civile Anagrafe Catastro
(Banco Ermito)

[Signature]

Cognome GUARNACCIA
 Nome SERGIO
 nato il 19/09/1977
 (atto n. 1306 p. I s. A)
 a BRINDISI
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza BRINDISI
 Via CONTRADA MONTENEGRO 56
 Stato civile ---
 Professione IN ATTESA DI OCCUPAZIONE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura mt. 1,77
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari



Firma del titolare

BRINDISI

07/03/2011

IL SINDACO



ISTRUTTORE AMM. VI
 U. Stato Civile Anagrafe Delegato
 (CAMEARDELLA Fianco)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 MARCA DA BOLLO
 €0,26
 ZERO/26
 00003705 00002040 U0K0F001
 00016326 09/02/2012 11:57:13
 0001-00029 6754C4372D9E3118
 IDENTIFICATIVO 01093093705197



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GRINDISA

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 9661908

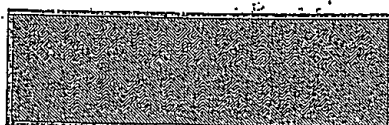
DI

GUARNACCIA

SERGIO

scade il 06/03/2021

AR 9661908



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
(Eretto in Ente Morale con R.D. 13/09/1940 n.1474)

SETTORE INQUILINATO

La sottoscritta Landa Natalina nato a Brindisi il 02/01/1954 in qualità di madre del sig. Guarnaccia Sergio assegnatario dell'alloggio di e.r.p. sito nel Comune di Brindisi alla Piazza Stano, 3/6 Cod.n 531 01 001 0027/2 dichiara di essere debitore, nei confronti dell'IACP di Brindisi, della somma di Euro 2.758,98 per canoni arretrati al 31/03/2012 inerenti l'alloggio del quale è assegnatario, giusta notifica dell'Istituto, maggiorata degli interessi di mora secondo il T.U.S. vigente (ex art. 17 L.R. Puglia n. 54 del 20.12.1984) pari a Euro ////////////////////////////////////.

A tal fine chiede di poter estinguere il predetto debito di Euro 2.827,95 (sorte capitale e interessi di mora) in rate iniziali come di seguito specificato e, comunque, a decorrere dal mese di Luglio -2012.

La sottoscritta si impegna, altresì, a corrispondere gli interessi al tasso legale corrente, sulla complessiva somma della presente rateizzazione, pari a Euro 68,97; il tutto oltre al regolare pagamento delle ordinarie quote mensili dovute.

La sottoscritta dichiara che i primi versamenti copriranno, sino ad estinzione, solo la somma dovuta per spese ed interessi citati.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente istanza, la sottoscritta si dichiara consapevole che l'inottemperanza a quanto sopraindicato o il mancato pagamento di una sola rata alla scadenza fissata, comporterà l'annullamento della rateizzazione e l'esperimento da parte dell'Istituto delle pratiche legali per il recupero del residuo importo dovuto, nonché per il rilascio dell'alloggio.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta si impegna, quindi, a corrispondere la complessiva somma di Euro 2.827,95 con le seguenti modalità:

N. 11 rate con decorrenza dal mese di Luglio 2012 fino al mese di Maggio-2013 di Euro 50,00 ciascuna; ultima rata di Euro 2.277,95 entro il 30/06/2013.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto funzionario attesta che la dichiarazione del Sig. Landa Natalina identificato su esibizione di Carta D'Identità n. AJ 1496484 rilasciata dal Comune di Brindisi in qualità Madre dell'interessato sig. Guarnaccia Sergio impedito temporaneamente a firmare perché detenuto e stata resa in mia presenza. Brindisi 05/07/2012 il funzionario [firma]

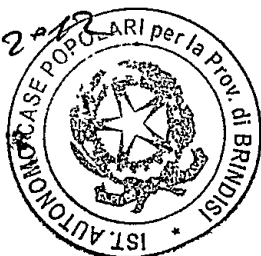
Si allegano fotocopie di ricevute di versamento effettuate nell'anno //////// in conto residui.

L'assegnataria [firma] Identificazione su esibizione di un documento di riconoscimento di.

CARTA D'IDENTITA' n. AJ 1496484 rilasciata il 02/05/2009

dal COMUNE. DI BRINDISI.

L'Istruttore
Sig. Piero Caputo



Il Responsabile del Settore
(Geom. Vittorio Serinelli)

Istituto Autonomo per le Case Popolari

della provincia di Brindisi

(Eretto in Ente Morale con R.D.13/9/1940 n°1474) Partita IVA e C. F. 00061820742

Via Casimiro n. 21 – 72100 Brindisi

Prot. n. 8302

li, 11.7.2012

SETTORE INQUILINATO

AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
SEDE

Oggetto : Trasmissione assegni circolari-non trasferibili- per registrazione telematica contratti di locazione alloggi.

Per i provvedimenti di competenza, ai fini della registrazione telematica con il competente Ufficio delle Entrate, allegati alla presente **si trasmettono i sottoelencati assegni bancari circolari non trasferibili:**

- **Assegno n. 2310 284077-10-** non trasferibile – **BNL** - di € **67,00** (sessantasette/00) per tassa registrazione contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **GUARNACCIA SERGIO** – **Piazza Stano n. 3/6 – BRINDISI.**

Assegno n. 2310 284078-11-- non trasferibile – **BNL** - di € **87,72** (ottantasette/72) per bolli contratto di locazione a seguito di Regularizzazione del Rapporto Locativo ai sensi della L.R. Puglia n. 1/2005 L.R. Puglia n. 40/2007 e L.R. Puglia n. 5/2009- Sig. **GUARNACCIA SERGIO** – **Piazza Stano n. 3/6 – BRINDISI.**

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Cosimo Cannalire

Il Responsabile del Settore
Geom. Vittorio Serinelli

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO: 0008302 11-07-2012 PARTENZA

OGGETTO: TRASMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI PER SPESE
REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A SEGUITO DI
REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO AI SENSI DELLA L.R. PUGLIA
N. 1 DEL 12/1/2005 E S.M.I. ART. 60 - SIG. GUARNACCIA SERGIO - BRINDISI

MITTENTE/DESTINATARI: CA: GUARNACCIA SERGIO - PIAZZA STANO N. 3/6 - 72100 BRINDISI CA: Morra
Michele

UFFICIO: Cannalire Cosimo

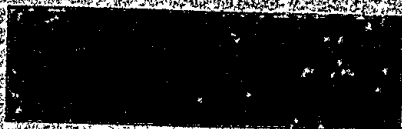
CLASSIFICAZIONE:

NON VALIDA PER L'ESPATRIO

SCADENZA 02.04.2007

NON VALIDA PER L'ESPATRIO

AG 6968494



UFFICIO REGIONALE DI STATO CIVILE - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BRINDISI

CARTA D'IDENTITÀ

N° AG 6968494

DI

GUARNACCIA

SERGIO

Cognome GUARNACCIA

Nome SERGIO

Nato il 19.09.1977

(atto n. 1306 P. I. S. A/5)

a BRINDISI

Cittadinanza ITALIANA

Residenza BRINDISI

Via C. DA MONTENEGRO 56

Stato civile //

Professione ATTESA OCCUP.

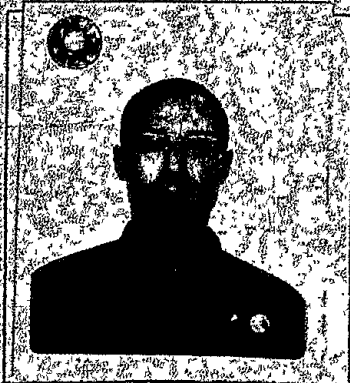
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,75

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari //



Firma del titolare *[Signature]*
BRINDISI il 03.04.2002

Impronta del dito
indice sinistro



IL SINDACO

[Signature]
SINDACO DEL SINDACO
S. GIOVANNI BATTISTA
[Circular official stamp]



REPUBBLICA
ITALIANA
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **GRNSRG77P19B180N**
COGNOME **GUARNACCIA**
NOME **SERGIO** SESSO **M**
LUOGO DI NASCITA **BRINDISI**
PROVINCIA **BR** DATA DI NASCITA **19/09/1977**
2003
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento BancoPosta CONTI



sul
C/C n. 203729 di Euro 31,54

CODICE IBAN [*****]

Intestato a:
I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
531010010027/2
GUARNACCIA SERGIO
P.ZA STANO 3 6
72011 - BRINDISI

Canone Arretrato Sanatoria

Scadenza: 10-04-2012

87/139 03 04-07-12 P 0086
VCYL 0215 €*31,54*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD
Intes
I.A
23.

000

<000

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento BancoPosta CONTI



sul
C/C n. 203729 di Euro 73,54

CODICE IBAN [*****]

Intestato a:
I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
531010010027/2
GUARNACCIA SERGIO
P.ZA STANO 3 6
72011 - BRINDISI

Canone Locazione Aprile/2012

Scadenza: 10-04-2012

87/139 03 04-07-12 P 0087
VCYL 0216 €*73,54*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD
Intes
I.A
23.

000

<000

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento BancoPosta CONTI



sul
C/C n. 203729 di Euro 147,08

CODICE IBAN [*****]

Intestato a:
I.A.C.P.-VINC. E IMPIGNORABILE SENSI ART.2
C.85 LEGGE 23.12.96 662

Eseguito da:
531010010027/2
GUARNACCIA SERGIO
P.ZA STANO 3 6
72011 - BRINDISI

Deposito Cauzionale 2012

Scadenza: 10-04-2012

87/139 03 04-07-12 P 0088
VCYL 0217 €*147,08*
C/C 000000203729 €*1,30*
DEM

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



TD
Intes
I.A
23.

000

<000